

**ATTO DEL GOVERNO N. 226**

*Schema di Decreto legislativo in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.*

**COMMISSIONE 7 DEL SENATO  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT**

**MEMORIA  
05/01/2021**

**Schema di Decreto legislativo in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86,  
recante misure in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso  
ed esercizio della professione di agente sportivo.**

**Art. 2 (Definizioni)**

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
g) Enti di promozione sportiva: gli organismi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative	g) Enti di promozione sportiva: gli organismi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità didattiche, ricreative, formative, <b><u>competitive e agonistiche.</u></b>

**Motivazione**

*L'integrazione nasce dalla circostanza che anche gli Enti di promozione sportiva promuovono attività competitive e possono organizzare attività agonistiche in convenzione con le Federazioni sportive Nazionali competenti per disciplina.*

*Il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 prevede infatti che*

*"1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:*

*a) Motorio –Sportive*

*1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;*

*2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.*

*3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac-simile emanato dal CONI.*

*b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio".*

*Del pari, gli Enti di promozione sportiva promuovono direttamente l'attività didattica, organizzando corsi sportivi.*

### Art. 3 (Agente Sportivo)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione.</p>	<p>1. L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto <del>due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive,</del> <b><u>lavoratori sportivi in qualità di atleti o società o associazioni sportive</u></b>, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione.</p>

#### Motivazione

Si ritiene che solo la figura dell'atleta e della definizione dei rapporti con l'atleta richieda la professionalità dell'agente sportivo.

#### Art. 4 (Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi)

Versione attuale	Versione proposta
8. Ai lavoratori sportivi e alle società o associazioni sportive è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.	8. Ai lavoratori sportivi <b><u>in qualità di atleti</u></b> e alle società o associazioni sportive è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1 per la definizione dei rapporti contrattuali connessi alla prestazione dell'atleta.

#### Motivazione

Si ritiene che solo la figura dell'atleta e della definizione dei rapporti con l'atleta richieda la professionalità dell'agente sportivo.

**ATTO DEL GOVERNO N. 227**

*Schema di Decreto legislativo in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.*

**COMMISSIONE 7 DEL SENATO  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT**

**MEMORIA  
05/01/2021**

**Schema di Decreto legislativo in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86,  
recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e  
l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o  
costruzione di impianti sportivi.**

**Art. 2 (Definizioni)**

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
a) Associazioni o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;	a) Associazioni o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, <b><u>anche in via alternativa</u></b> , attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

**Motivazione**

*Attualmente il Regolamento di funzionamento del Registro CONI, adottato con la Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 18/7/2017 N. 1574, prevede che i sodalizi sportivi “svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza”. L’utilizzo della congiunzione “e” ha determinato già del contenzioso rispetto a situazioni che non realizzano entrambe le attività ma è una rappresentazione non fedele alla realtà del mondo sportivo che promuove anche discipline sportive in relazione alle quali i sodalizi non realizzano attività didattica (es: sport motoristici) o in relazione alle quali non sono previste attività competitive (es: ginnastica finalizzata salute e fitness).*

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
	<b><u>a bis ) Enti di promozione sportiva: gli organismi riconosciuti dal Coni che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità didattiche, ricreative, formative, competitive e agonistiche.</u></b>

**Motivazione**

*Si ritiene necessario inserire anche in tale Decreto la definizione di EPS.*

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>

<p>c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;</p>	<p>c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneità ai fini sportivi <del>di tutti gli</del> <b>degli</b> impianti sportivi <b><u>destinati alle attività sportive di prestazione</u></b>, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;</p>
--	--

### **Motivazione**

Si ritiene necessario circoscrivere la competenza della Commissione allo sport di prestazione.

## Art. 5 (Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro ed Enti di promozione sportiva)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile, Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'Associazione o alla Società Sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.</p>	<p>1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro <b><u>e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni</u></b> possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile, Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'Associazione o alla Società Sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.</p>

### Motivazione

Si ritiene necessario inserire gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni in quanto gli stessi sono Organismi sportivi multisport che presentano, in tema di aggregazione sociale e giovanile, proprio le prerogative evidenziate dall'articolo stesso.

## Art. 8 (Commissione per l'impiantistica sportiva)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a certificare l'idoneità, ai fini sportivi, di tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione. Restano esclusi dalle competenze della Commissione unica gli aspetti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.</p>	<p>1. La Commissione <del>unica</del> per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a certificare l'idoneità, ai fini sportivi, <del>di tutti gli</del> <b>degli</b> impianti sportivi <b><u>destinati alle attività sportive di prestazione</u></b>, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione. Restano esclusi dalle competenze della Commissione unica gli aspetti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.</p>

### Motivazione

Si ritiene che non sussista la necessità che sia conferita alla Commissione per l'impiantistica sportiva il compito di omologare qualsivoglia impianto sportivo qualora lo stesso non sia utilizzato per lo svolgimento di attività di prestazione, ritenendo sufficiente la valutazione dei professionisti coinvolti negli interventi di realizzazione/ammodernamento i quali sono in ogni caso vincolati alle norme di sicurezza per l'impiantistica sportiva.

**ATTO DEL GOVERNO N. 228**

*Schema di Decreto legislativo in attuazione  
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante  
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi  
sportivi.*

**COMMISSIONE 7 DEL SENATO  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT**

**MEMORIA  
05/01/2021**

**Schema di Decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86,  
recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.**

**Art. 2 (Definizioni)**

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
a) Associazioni o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;	a) Associazioni o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, <b><u>anche in via alternativa</u></b> , attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

**Motivazione**

*Attualmente il Regolamento di funzionamento del Registro CONI, adottato con la Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 18/7/2017 N. 1574, prevede che i sodalizi sportivi “svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza”. L’utilizzo della congiunzione “e” ha determinato già del contenzioso rispetto a realtà che non realizzano entrambe le attività ma è una rappresentazione non fedele alla realtà del mondo sportivo dove ci sono realtà che promuovono discipline sportive in relazione alle quali i sodalizi non realizzano attività didattica (es: sport motoristici) o in relazione alle quali non sono previste attività competitive (es: ginnastica finalizzata salute e fitness).*

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
g) Enti di promozione sportiva: gli organismi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative	g) Enti di promozione sportiva: gli organismi <b><u>riconosciuti dal Coni</u></b> che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità <b><u>didattiche</u></b> , ricreative- <del>e</del> , formative, <b><u>competitive e agonistiche</u></b> .

**Motivazione**

*Si intende riaffermare che il riconoscimento degli Enti di promozione sportiva sia affidato al CONI.*

*L'integrazione nasce dalla circostanza che anche gli Enti di promozione sportiva promuovono attività competitive e possono organizzare attività agonistiche di prestazione in convenzione con le Federazioni sportive Nazionali competenti per disciplina.*

*Il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 prevede infatti che*

*“1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:*

*a) Motorio –Sportive*

*1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;*

*2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.*

*3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac-simile emanato dal CONI.*

*b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio”.*

*Del pari, gli Enti di promozione sportiva promuovono direttamente l'attività didattica, organizzando corsi sportivi.*

## Art. 6 (Iscrizione nel Registro)

Versione attuale	Versione proposta
<p>2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:</p> <p>(...) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);</p>	<p>2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:</p> <p>(...) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata <del>e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);</del></p>

### Motivazione

La modifica nasce per rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) l'inserimento dei dati relativi ai contratti rappresenta un aggravio gestionale;
- 2) quando si tratta di comodato, se deve essere formalizzato per iscritto si rende necessaria la registrazione dell'atto mentre in molti contesti si ricorre al comodato verbale;
- 3) quando si tratta di locazione o concessione l'Amministrazione può già acquisire le informazioni.

Versione attuale	Versione proposta
<p>3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica, direttamente o attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:</p> <p>a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;</p>	<p>3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica <del>direttamente o</del> attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro sessanta giorni dalla relativa approvazione o modifica:</p> <p>a) <del>il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale</del> <u>il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio delle associazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale. I sodalizi iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assolvono a tale adempimento mediante il deposito del bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.</u></p>

## **Motivazioni**

Si consiglia di ampliare il termine di deposito dei documenti a 60 giorni in considerazione della circostanza che la dirigenza dei sodalizi sportivi è spesso rappresentata da volontari.

L'attuale formulazione disponendo l'obbligo *di redigere rendiconti economico-finanziari* determina incertezza legislativa e indeterminazione nella tipologia di contabilità da adottare e di bilancio da redigere con un effetto di scarsa trasparenza e leggibilità della situazione degli stessi enti per soci, soggetti vigilanti e pubbliche amministrazioni in genere: la dizione *rendiconti economico-finanziari* non ha specifico significato contabile e può essere applicata in tanti modi riducendo il contenuto informativo della comunicazione di bilancio. Al contrario la nuova formulazione permette un riferimento univoco alla normativa del terzo settore che si ritiene applicabile atteso che la riforma dell'ordinamento sportivo introduce anche per i sodalizi sportivi la nozione di attività principale e secondaria.

Si consiglia di esonerare dall'obbligo di pubblicazione del bilancio nel REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE gli Enti del Terzo Settore già obbligati, ex art. 48 del DLgs 117/2017, al deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ciò nel rispetto dell'articolo 18 della Legge 241/1990 ai sensi del quale

*“2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.*

## Art. 8 (Certificati)

Versione attuale	Versione proposta
1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.	<del>1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.</del>

### Motivazione

Il passaggio del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche dal regime di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni al regime di pubblicità rende superflua questa disposizione.

## Art. 16 (Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva e Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzione personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e società sportive e delle persone tesserate.</p> <p>2. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva e Associazioni Benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.</p>	<p>1. Le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva e Associazioni Benemerite, sentito il parere del <b>CONI Dipartimento per lo sport</b>, devono redigere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzione personali, disabilità, età o orientamento sessuale. I documenti vengono elaborati con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e società sportive e delle persone tesserate.</p> <p><b>2. Le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva e Associazioni Benemerite organizzano seminari formativi sull'implementazione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al primo comma a cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società professionistiche affiliate sono tenute a partecipare ai fini della relativa implementazione.</b> In caso di affiliazione a più Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva e Associazioni Benemerite, esse <del>possono</del> <b>devono applicare adottare modelli organizzativi che tengano conto delle</b> le linee guida emanate <b>da uno solo degli</b> <del>dagli</del> <b>Enti Organismi</b> di affiliazione <b>dandone comunicazione all'altro o agli altri.</b></p>

### Motivazione

Prevedere che siano direttamente le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva e Associazioni Benemerite affilianti a predisporre i modelli sarebbe di supporto per le associazioni e società affiliate le quali sono in ogni caso obbligate a rispettare i Regolamenti adottati dall'Organismo affiliante. Si ritiene inoltre opportuno

investire nella formazione al fine di promuovere la cultura del contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza di genere piuttosto che richiedere l'espletamento di adempimenti che potrebbero tradursi solo in un aggravio amministrativo

**ATTO DEL GOVERNO N. 229**

*Schema di decreto legislativo recante misure in  
materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*

**COMMISSIONE 7 DEL SENATO  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT**

**MEMORIA  
05/01/2021**

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali**

**Art. 2 (Definizioni)**

Versione attuale	Versione proposta
	<b><u>c-bis ) Enti di promozione sportiva: gli organismi riconosciuti dal Coni che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità didattiche, ricreative, formative, competitive e agonistiche.</u></b>

Motivazione

Si ritiene necessario inserire anche in tale Decreto la definizione di EPS.

## Art. 11 (Segnaletica)

Versione attuale	Versione proposta
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione Sportiva Nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.	1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione Sportiva Nazionale competente in materia di sport invernali <b><u>e gli Enti di promozione Sportiva</u></b> riconosciuti dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

### Motivazione

Si ritiene necessario inserire gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni in quanto gli stessi sono Organismi sportivi che, al pari della Federazione Sportiva Nazionale, promuovono ed organizzano discipline sportive invernali.

**ATTO DEL GOVERNO N. 230**

*Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo*

**COMMISSIONE 7 DEL SENATO  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT**

**MEMORIA  
05/01/2021**

**Schema di Decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86,  
recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e  
dilettantistici nonché di lavoro sportivo.**

**Art.2 (Definizioni)**

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
a) Associazioni o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;	a) Associazioni o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, <b><u>anche in via alternativa</u></b> , attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

**Motivazione**

*Attualmente il Regolamento di funzionamento del Registro CONI, adottato con la Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 18/7/2017 N. 1574, prevede che i sodalizi sportivi “svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza”. L’utilizzo della congiunzione “e” ha determinato già del contenzioso rispetto a realtà che non realizzano entrambe le attività ma è una rappresentazione non fedele alla realtà del mondo sportivo dove ci sono realtà che promuovono discipline sportive in relazione alle quali i sodalizi non realizzano attività didattica (es: sport motoristici) o in relazione alle quali non sono previste attività competitive (es: attività fisica adattata).*

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
d) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta(PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;	<del>d) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta(PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;</del>  <b><u>d) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici non sanitari, proposti sulla base delle evidenze scientifiche e di tipologia ed intensità</u></b>

	<p><u>appositamente calibrati per le condizioni funzionali di coloro a cui è offerta. L'AFA è salute orientata, non malattia orientata, è destinata a persone adulte o anziane anche con sindromi algiche da ipomobilità o da osteoporosi, con patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o con disabilità fisiche, ed è finalizzata a migliorare il livello di attività fisica, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti, nonché di ricondizionare una persona al termine di un ciclo riabilitativo (in questo caso la stabilità clinica e riabilitativa deve essere accertata e opportunamente documentata dall'equipe medico-riabilitativa). Le attività di AFA sono consigliate dal medico di medicina generale (MMG) o dallo specialista e sono svolte in gruppo sotto la supervisione di istruttori adeguatamente formati.</u></p>
--	---

### Motivazione

*Si ritiene opportuno riproporre integralmente la definizione adottata dal Ministero della Salute nelle "Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione".*

Versione attuale	Versione proposta
r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul tenitorio nazionale;	r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale <b><u>riconosciuta dal Coni</u></b> , priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul tenitorio nazionale;

### Motivazione

*Si ritiene opportuno specificare il riconoscimento da parte del CONI.*

Versione attuale	Versione proposta
s) Enti di promozione sportiva: gli organismi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative	s) Enti di promozione sportiva: gli organismi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità didattiche, ricreative, <b><u>e formative, competitive e agonistiche.</u></b>

## **Motivazione**

*L'integrazione nasce dalla circostanza che anche gli Enti di promozione sportiva promuovono attività competitive e possono organizzare attività agonistiche di prestazione in convenzione con le Federazioni sportive Nazionali competenti per disciplina.*

*Il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 prevede infatti che*

*“1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:*

*a) Motorio –Sportive*

*1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;*

*2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.*

*3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac-simile emanato dal CONI.*

*b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio”.*

*Del pari, gli Enti di promozione sportiva promuovono direttamente l'attività didattica, organizzando corsi sportivi.*

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
-------------------------	--------------------------

<p>t) Esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;</p>	<p><del>t) Esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;</del></p> <p><b><u>t) Esercizio fisico strutturato: specifici programmi strutturati di esercizio fisico che prevedono la presa in carico e l'indicazione alla pratica dell'attività fisica per soggetti a rischio attraverso una integrazione professionale e organizzativa tra MMG, pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti (medico dello sport, cardiologo ecc). La somministrazione, e cioè il concreto svolgimento dell'attività fisica, avviene al di fuori delle strutture del servizio sanitario, in locali e luoghi di socializzazione ritenuti idonei sulla base di indicazioni tecniche regionali che in alcuni casi prevedono anche un percorso di certificazione e accreditamento.</u></b></p>
---	--

## Motivazione

*Si ritiene opportuno riproporre integralmente la definizione adottata dal Ministero della Salute nelle "Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione".*

Versione attuale	Versione proposta
<p>Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p>	<p>Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, <b><u>riconosciuta dal Coni</u></b>, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p>

## Motivazione

*Si ritiene opportuno specificare il riconoscimento da parte del CONI.*

Versione attuale	Versione proposta
Palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;	Palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, <del>sia pubblica che privata</del> , dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

### **Motivazione**

Si ritiene superflua l'indicazione.

Versione attuale	Versione proposta
Settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;	Settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o <del>da altri organismi sportivi competenti</del> <b><u>dagli Enti di Promozione Sportiva</u></b> , per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;

### **Motivazione**

*Si ritiene necessario esplicitare la definizione 'Enti di Promozione Sportiva' al pari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate*

Versione attuale	Versione proposta
Il) Sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli	Il) Sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole <b><u>definite dall'Organismo sportivo affiliante</u></b> che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli

### **Motivazione**

La specifica nasce dall'esigenza di circoscrivere i soggetti deputati a definire le regole di svolgimento dell'attività sportiva così come riconosciuta nel Decreto in esame e al contempo garantire pieno riconoscimento a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo.

Si ritiene opportuno integrare le definizioni con le seguenti:

**UISP APS - Unione Italiana Sport Per tutti**

- qq) attività didattica: i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo affiliante o organizzati dalla Associazione/Società sportiva dilettantistica;
- rr) attività formativa: l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati realizzata dall'Organismo sportivo anche in collaborazione con le associazioni e società sportive affiliate, nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo.

## Art. 5 (Forma giuridica)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;</li><li>b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;</li><li>c) Società di cui al libro V, Titolo V del Codice civile.</li></ul>	<p>1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;</li><li>b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;</li><li>c) Società di cui al libro V, Titolo V del Codice civile;</li><li><b>d) Società cooperative di cui al libro V, Titolo VI del Codice civile.</b></li></ul>
<p>2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, e di impresa sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera u) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.</p>	<p>2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, <b><u>cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 8 novembre 1991, n. 381</u></b> e di impresa sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera u) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili <b><u>con i citati decreti e limitatamente all'attività sportiva esercitata.</u></b></p>

### Motivazione

La mancata indicazione della forma di società cooperativa appare un refuso atteso che attualmente l'articolo 90 della Legge 289/2002 prevede che

“Le società e associazioni sportive dilettantistiche (...) possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.”

Suggeriamo poi l'integrazione all'art 5 comma 2 per consentire agli enti sportivi, ricorrendone i presupposti, di assumere anche lo status di cooperativa sociale, nel rispetto della L 381/91, considerato anche che sono imprese sociali di diritto. Va segnalato che già oggi vi sono cooperative sociali iscritte al CONI. Inoltre proponiamo di esplicitare che per le associazioni e società sportive anche Enti del Terzo Settore il presente decreto si applica limitatamente alla attività sportiva dilettantistica.

Versione attuale	Versione proposta
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi, contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.	3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante <b><u>con cui svolgere l'attività.</u></b>

### Motivazione

Si ritiene opportuno evidenziare che l'affiliazione è prodromica allo svolgimento di attività sportiva e formativa organizzata dall'organismo sportivo affiliante.

### Art. 6 (Atto costitutivo e statuto)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:</p> <p>a) la denominazione;</p> <p>b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;</p> <p>(...) f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.</p>	<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:</p> <p>a) la denominazione;</p> <p>b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche <b><u>attraverso, anche in via alternativa,</u></b> la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, <b><u>o la collaborazione nella realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche;</u></b></p> <p><b><u>b bis) Le associazioni e le società sportive che assumono la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, oltre all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche purché queste ultime</u></b></p>

	<p><u>siano svolte in via stabile ancorché non prevalente, possono svolgere anche altre attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e all'articolo 2 del DLgs 112/2017.</u></p> <p>(...) f) L'obbligo di redazione <del>di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari</del> <u>del bilancio di esercizio anche redatto nella forma del rendiconto per cassa. L'obbligo si intende assolto anche quando il bilancio viene redatto in conformità alla modulistica definita per gli Enti di Terzo Settore ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117, tenuto conto delle specificità delle associazioni sportive.</u></p> <p><u>2. Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.</u></p>
--	---

## Motivazione

Circa la modifica alla lettera b), L'attività formativa è di titolarità degli Organismi sportivi affilianti, salva la collaborazione delle affiliate, mentre le associazioni e società sportive promuovono l'attività didattica, ossia l'avviamento alla pratica sportiva, e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia la preparazione atletica/allenamento.

Proponiamo poi di inserire la lettera b bis). Il comma b) richiede che l'attività sportiva debba essere svolta in via stabile e principale. Gli organismi sportivi che assumono la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma dell'impresa sociale, possono svolgere anche altre attività di interesse generale tassativamente elencate all'articolo 5 del DLgs 117/2017 e all'articolo 2 del DLgs 112/2017. Appare pertanto necessario derogare al vincolo dell'attività sportiva prevalente, mantenendo il requisito dello svolgimento stabile dell'attività sportiva al fine di acquisire la doppia qualifica di sodalizio sportivo ed Ente del Terzo Settore. La pluralità di attività risponde d'altro canto alla realizzazione della libertà associativa, all'integrazione di discipline come strumento di crescita anche culturale (si pensi alle associazioni di danza che promuovono anche la cultura musicale ed il teatro) così come all'offerta integrata in risposta dei bisogni della famiglia (si pensi alle associazioni sportive dilettantistiche che assicurano anche l'assistenza nei compiti nel pomeriggio).

Circa poi la lett f), l'attuale formulazione disponendo l'obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari determina incertezza legislativa e indeterminatezza nella tipologia di contabilità da adottare e di bilancio da redigere con un effetto di scarsa trasparenza e leggibilità della situazione degli stessi enti per soci, soggetti vigilanti e pubbliche amministrazioni in genere: la dizione

rendiconti economico-finanziari non ha specifico significato contabile e può essere applicata in tanti modi riducendo il contenuto informativo della comunicazione di bilancio. Al contrario la nuova formulazione offre chiarezza di punti di riferimenti oltre a consentire agli organismi sportivi di avvalersi degli schemi di bilancio adottati con Decreto del Ministero del Lavoro.

Il nuovo comma 2 viene introdotto in analogia a quanto previsto dall'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017, prevedendo l'esenzione di imposta di registro nel caso di modifiche statutarie necessarie per ottemperare a modifiche normative.

### Art. 7 (Assenza di fine di lucro)

Versione attuale	Versione proposta
2. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, titolo V, del Codice civile ...	3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, titolo V <u>e VI</u> , del Codice civile ...

#### Motivazione

Necessità di includere la forma cooperativa.

## Art. 8 (Attività secondarie e strumentali)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p>1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p><b><u>3. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che assumono la qualifica di Ente del Terzo Settore lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del DLgs 117/2017 o dell'articolo 2 del DLgs 112/2017, vengono assimilate alle attività sportive ai fini di cui al comma 1.</u></b></p>

### Motivazione

L'inserimento del comma 3 chiarisce quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente Decreto con riferimento allo svolgimento di attività diverse: essendo previsto che per le associazioni e società sportive dilettantistiche che assumono la qualifica di enti del terzo settore le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili con le disposizioni dedicate agli Enti del Terzo Settore, con riferimento a questi ultimi non trova applicazione l'articolo 8 del Decreto ma l'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 o, per le imprese sociali, l'art 2, comma 3, del D. Lgs. 112/17.

## Art. 9 (Riconoscimento ai fini sportivi)

Versione attuale	Versione proposta
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.	4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport invita gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni <b><u>dandone comunicazione anche all'Organismo o agli Organismi sportivi affiliati.</u></b> Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

### Motivazione

L'integrazione si rende opportuna per valorizzare il ruolo degli Organismi sportivi affilianti in termini di supporto alle affiliate.

## Art. 11 (Disposizioni tributarie)

Versione attuale	Versione proposta
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive riconosciute dal CONI e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.	2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive riconosciute dal CONI e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa <b><u>salva l'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 2.</u></b>

### Motivazione

L'integrazione si rende opportuna prevedendo il regime di esenzione dall'imposta di registro nel caso di variazione statutaria richiesta in ottemperanza ad un provvedimento di legge.

## Art. 15 (Tesseramento)

Versione attuale	Versione proposta
1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva.	1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto con la propria associazione o società sportiva <b><u>o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI</u></b> che, a seconda dello Statuto e Regolamenti dell'Organismo sportivo affiliante, può qualificare l'interessato come socio o come partecipante alle attività indette dal sodalizio sportivo.

### Motivazione

Si ritiene necessario modificare la formulazione proposta in quanto:

1. gli Enti di promozione sportiva possono avere come propri soci diretti gli atleti;
2. l'atleta non diventa socio di una società sportiva dilettantistica;
3. l'atleta – almeno allo stato attuale – non diventa obbligatoriamente socio dell'associazione sportiva dilettantistica a meno che non sia previsto dall'Organismo sportivo affiliante. Diverse Federazioni sportive nazionali per esempio distinguono la figura del tesserato da quella del socio dell'associazione sportiva dilettantistica e d'altro canto tale distinzione è stata consacrata dalla normativa fiscale (l'articolo 148, terzo comma, del TUIR prevede infatti che *“non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”*) e confermata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18/2018. Modificare tale assetto implica una significativa modifica agli Statuti/Regolamenti di molte Federazioni.

## Art. 16 (Tesseramento degli atleti minorenni)

Versione attuale	Versione proposta
2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.	<del>2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.</del>

### Motivazione

Si ritiene non sostenibile dal punto di vista operativo.

Versione attuale	Versione proposta
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed Enti di Promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2 e a condizione che siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano/attività formativa prescolastica.	3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed Enti di Promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2 e a condizione che siano iscritti <del>da almeno un anno</del> a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano/attività formativa prescolastica.

### Motivazione

Si ritiene che il vincolo temporale di iscrizione scolastica di almeno un anno sia discriminante rispetto al diritto alla pratica sportiva.

## Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi)

Versione attuale	Versione proposta
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana	1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana

<p>Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli-atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.</p>	<p>Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni <b>e <u>Enti di Promozione Sportiva</u></b>, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli-atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.</p>
--	--

**Motivazione**

Si rende necessario specificare anche gli EPS.

**Art. 25 (Lavoratore sportivo)**

<p><b>Versione attuale</b></p>	<p><b>Versione proposta</b></p>
--------------------------------	---------------------------------

<p>1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.</p>	<p>1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo <b><u>qualora non si qualifichi come amatore ai sensi dell'articolo 29.</u></b></p>
--	---

### Motivazione

L'attuale formulazione valorizza la corresponsività come elemento definitorio del rapporto di lavoro il quale a sua volta viene attratto nelle ordinarie tipologie contemplate dal nostro ordinamento giuridico. L'obiettivo della modifica è quello di riconoscere la specialità delle collaborazioni sportive di natura endoassociativa che in ragione della marginalità del reddito prodotto non vengono attratte negli ordinari rapporti di lavoro e del pari non possono essere qualificate come attività di volontariato in considerazione della definizione di carattere generale offerta al volontariato dall'articolo 17 del DLgs 117/2017.

Versione attuale	Versione proposta
<p>3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, <b><u>dagli Enti di Promozione</u></b> e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>

### Motivazione

Si ipotizza che l'omessa indicazione sia stato un refuso.

Versione attuale	Versione proposta
------------------	-------------------

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.	5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. <del>incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.</del>
--	---

### Motivazione

Si ritiene che l'esplicito riferimento alle disposizioni tributarie contrasti con quanto successivamente definito all'articolo 36.

Versione attuale	Versione proposta
5. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.	6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito <b>del CONI, CIP, Federazioni sportive Nazionali, Discipline sportive Associate, Enti di promozione sportiva nonché</b> società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza nei casi in cui ciò sia consentito. È fatta salva la possibilità di svolgere attività amatoriali di cui all'articolo 29.

### Motivazione

Si propone di modificare la disposizione per i seguenti motivi:

- 1) la disposizione circoscrive la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare esclusivamente attività amatoriale ma se sono lavoratori part time potrebbero svolgere anche attività lavorativa;
- 2) la disposizione rinvia solo ai rapporti di collaborazione con ASD/SSD mentre i datori di lavoro/committenti potrebbero essere anche CONI/CIP/FSN/DSA/EPS.

### Art. 28 (Direttore di gara)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciuta dal CONI e dal CIP o dall'Ente di Promozione sportiva competente, riconosciuto dal Dipartimento per lo sport.</p>	<p><del>1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciuta dal CONI e dal CIP o dall'Ente di Promozione sportiva competente, riconosciuto dal Dipartimento per lo sport.</del></p> <p><b><u>1. Il Direttore di gara collabora alla realizzazione della manifestazione sportiva in qualità di amatore, ai sensi dell'articolo 29, ovvero in qualità di lavoratore, ai sensi dell'articolo 25.</u></b></p> <p><b><u>2. Qualora la prestazione resa sia da ricondurre nell'ambito del rapporto di lavoro, il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciuta dal CONI e dal CIP o dall'Ente di Promozione sportiva competente, riconosciuto dal Dipartimento per lo sport.</u></b></p>

### Motivazione

La modifica si rende opportuna per chiarire che anche i direttori di gara possono collaborare alla realizzazione di manifestazioni sportive agonistiche e competitive in qualità di amatori.

**Art. 29 (Prestazioni sportive amatoriali) si propone di modificare la rubrica in Prestazioni sportive amatoriali e volontariato in ambito sportivo**

La disciplina introdotta dall'articolo 29 recepisce il principio secondo cui l'ordinamento sportivo riconosce forme di collaborazione non riconducibili ai rapporti di lavoro tipizzati in quanto la causa della collaborazione deve rinvenirsi nella collaborazione endoassociativa e l'emolumento che può essere riconosciuto presenta i connotati della marginalità. Il volontariato, figura ora tipizzata dall'articolo 17 del Dlgs 117/2017 che si ritiene applicabile alla generalità delle organizzazioni senza scopo di lucro, secondo le indicazioni contenute nella relativa Relazione illustrativa, esclude in via tassativa la possibilità per i volontari di percepire rimborsi forfettari.

Si propone pertanto di distinguere la figura dell'amatore da quella del volontario, con ciò assicurando anche ai sodalizi sportivi che si qualificano come Enti del Terzo Settore la possibilità di ricorrere alla collaborazione degli amatori, preclusa qualora gli stessi siano da considerarsi come volontari.

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</p>	<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di <b>tesserati</b> amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo <del>e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,</del> <b>ma ed</b> esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica, della preparazione degli atleti <b>e della organizzazione delle manifestazioni sportive.</b></p>

### Motivazione

Come anticipato, si ritiene che sia incompatibile con la definizione di volontario la percezione di rimborsi spese forfettari che possono viceversa trovare causa nella collaborazione endoassociativa e attrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro in ragione della marginalità del reddito prodotto. Si ritiene inoltre necessario specificare che la qualifica di amatore può essere rivestita dai direttori di gara e in generale dalle figure funzionali all'organizzazione delle manifestazioni sportive.

Versione attuale	Versione proposta
------------------	-------------------

<p>2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.</p>	<p><del>2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.</del> Per tali <b>collaborazioni</b> sportive amatoriali possono essere riconosciuti <del>premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive nonché</del> indennità di trasferta, <del>e rimborsi spese,</del> anche forfettari <u>di spesa, premi e compensi</u> a cui si applica l'articolo 36, comma 7.</p> <p>Quando le suddette indennità di trasferta, <del>e rimborsi spese</del> forfettari di spesa, <u>premi e compensi</u> superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura <del>professionale</del> <b>lavorativa</b> ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'<del>intero</del> importo <u>che eccede tale soglia.</u></p>
---	---

## Motivazione

Le modifiche proposte assolvono alle seguenti funzioni:

- 1) eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato;
- 2) eliminare il vincolo di occasionalità: questa locuzione potrebbe ingenerare contenzioso. È la marginalità del reddito che definisce la specialità della collaborazione;
- 3) eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere “*in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive*”: ciò creerebbe una disparità di trattamento tra tesserati amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (*ad esempio ginnastica per la salute per anziani*) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi);
- 4) sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione “prestazioni di natura lavorativa”;
- 5) affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione ingestibile. L'ASD/SSD che dovesse erogare l'emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall'inizio dell'anno.

Versione attuale	Versione proposta
<p>3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro</p>	<p>3. Le <del>prestazioni</del> <b>collaborazioni</b> sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o</p>

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.	autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui <b>il tesserato</b> è socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.
---	---

## Motivazione

Le modifiche proposte assolvono alla funzione di eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato.

Versione attuale	Versione proposta
<p>4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p>	<p><del>4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</del></p> <p>4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p> <p><b><u>5. Gli enti di cui sopra che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</u></b></p>

## **Motivazione**

Gli amatori in quanto tesserati beneficiano già della copertura assicurativa attraverso il tesseramento. Con le proposte si intende qui disciplinare la figura del volontario nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, distinta dalla figura dell'amatore.

### **Si ritiene inoltre necessario integrare l'articolo 29 con i seguenti commi:**

4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. Gli enti di cui sopra che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività come amatori nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

### **Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi)**

Nell'articolato è stato omissis il riferimento agli Enti di promozione sportiva.

### **Art. 35 (Assicurazione contro gli infortuni)**

Al comma 3 si ipotizza un refuso perché si parla di infortuni "che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica" mentre la disposizione dovrebbe trovare applicazione ai lavoratori dello sport, anche del settore dilettantistico.

## Art. 36 (Trattamento tributario)

Versione attuale	Versione proposta
5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.	5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per <del>i contratti di lavoro sportivo autonomo</del> <u>il primo comma che viene abrogato</u> , e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

### Motivazioni

La disposizione in commento prevede che non si applichi l'articolo 25 della Legge 133/1999 ai lavoratori autonomi senza specificare con riferimento a quale comma.

Si rammenta che l'articolo 25 prevede che

*“1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.*

*1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco.*

*2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:*

*a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;*

*b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.*

*3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo*

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;

2) al comma 5, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”.

In realtà si ritiene che debba essere integralmente abrogato il comma 1 del menzionato art. 25 che prevede una tassazione agevolata del reddito diverso prevedendo uno scaglione soggetto a ritenuta a titolo di imposta atteso che il successivo comma 6 dell'art. 36 prevede che

“La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”.

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del Decreto	6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del Decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive	del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono <u>anche</u> gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive
---	--

### **Motivazione**

Il Decreto intende sostenere lo sport nell'accezione di qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. Il capoverso omesso circoscrive il regime agevolato ai soli lavoratori dello sport che siano impegnati in attività competitive, essendo connesso ai risultati conseguiti. Qualora fosse applicato, l'organizzazione sportiva dovrebbe pertanto distinguere il trattamento fiscale del reddito erogato ai lavoratori sportivi – dipendenti o autonomi – in ragione della circostanza che abbiano o meno concorso ad attività competitive quando, tra l'altro, le organizzazioni sportive promuovono anche discipline sportive che non prevedono attività competitive, come l'attività fisica adattata, e/o promuovono attività sportiva per atleti che per età non possono partecipare ad attività competitiva.

### **Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale).**

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
-------------------------	--------------------------

<p>4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.</p>	<p>4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura <b>professionale lavorativa per l'importo che eccede tale soglia.</b></p>
--	--

### Motivazione

Le modifiche proposte assolvono alla funzione di affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per collaborazioni amministrativo-gestionali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione ingestibile. L'ASD/SSD che dovesse erogare l'emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall'inizio dell'anno.

### Art. 40 (Promozione della parità di genere)

Versione attuale	Versione proposta
Il CONI promuove la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo	Il CONI promuove la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo

<p>l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno. A tal fine, esso stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.</p> <p>Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.</p>	<p>l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno. A tal fine, esso stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, <b>Enti di Promozione Sportiva</b> e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.</p> <p>Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.</p>
--	--

**Motivazione**

Si ipotizza un refuso nell'omesso riferimento agli EPS.

**Art. 40 (Assistenza nelle attività motorie e sportive)**

Versione attuale	Versione proposta
<p>2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle</p>	<p>2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:</p>

<p>Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;</p> <p>b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, <b><u>tra cui il ballo e la danza</u></b>, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.</p>	<p>a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;</p> <p>b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, <del>tra cui il ballo e la danza</del>, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.</p>
---	---

### Motivazione

Si ipotizza un refuso nel riferimento a ballo e danze che sono discipline riconosciute.